



AVV. FRANCESCO BOGGIA

NOTAIO -

Via Antonio Gaetani, 15 - Piedimonte Matese (CE)

Tel. 0823-543009 - Fax 0823-784893

Cod. Fisc. BGG FNC 49H09 G596R

Partita IVA 01282730025

Repertorio n. 603

Raccolta n. 347

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Della Società "K.R.ENERGY S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno

19.06.2018

alle ore sedici e venti

in San Potito Sannitico (Caserta), via Provinciale per Gioia Sannitica snc., Centro Aziendale Quercete, presso la sede sociale della K.R.ENERGY S.p.A. innanzi a me dott. FRANCESCO BOGGIA, Notaio in Piedimonte Matese, con studio in via Antonio Gaetani n. 15, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Santa Maria Capua Vetere,

è presente il signor

- Orsini Luciano, nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della società sottoindicata, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "**K.R.ENERGY S.p.A.**", con acronimo "K.R.E. S.p.A." ovvero "KRE S.p.A.", che nel prosieguo potrà anche essere indicata come "KRE" oppure "la Società", società di nazionalità italiana, con sede in San Potito Sannitico, via Provinciale per Gioia Sannitica snc., Centro Aziendale Quercete, capitale sociale deliberato euro 261.451.439,95 (duecentosessantunimilioniquattrocentocinquantunomilaquattrocentotrentanove/95) e versato per euro 84.901.716,03 (ottantaquattromilioninovecentounomilasettecentosedici/03), iscritta al Registro delle Imprese di Caserta con codice fiscale 01008580993, partita Iva 11243300156, REA CE-314821, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.P.A, con sede in Piedimonte Matese, via Di Matteo n.14.

Il medesimo, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale dichiara che è stato convocato in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della predetta società per discutere e deliberare, sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Definizione dei termini e delle condizioni definitive dell'aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e dell'aumento di capitale al servizio dei Warrant Due KRE 2018-2019 delibera-

Registrato in

via TELEMATICA a

Caserta il 21/06/2018

al N° 11029 Serie 1T

esatte € 356,00

Bollo €.

ti dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 26 giugno 2017, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 25 maggio 2017; delibere inerenti e conseguenti;

2. Approvazione del comunicato stampa recante le informazioni sulle condizioni definitive dei suddetti aumenti di capitale;

3. Approvazione del Prospetto Informativo: delibere inerenti e conseguenti;

4. Esame dei Documenti contenenti le informazioni chiave ("KID").

Il costituito, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 della stessa normativa,

preliminarmente

invita me Notaio a redigere il verbale della riunione medesima solo relativamente al primo punto all'ordine del giorno, con la precisazione che gli altri argomenti all'ordine del giorno per i quali non è stata richiesta la verbalizzazione notarile saranno oggetto di verbalizzazione in separata sede ed in forma privata.

Indi,

constata e da atto:

- che, il Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente convocato ed insediato, in quanto per la convocazione e partecipazione alla presente adunanza, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti e sono state esattamente adempiute tutte le prescrizioni e formalità di cui all'art. 22 del vigente Statuto sociale nei termini e con le modalità in detto articolo previsti;

- che, sempre in ossequio di quanto previsto dal citato art. 22 dello Statuto, è possibile per lo stesso Presidente identificare inequivocabilmente tutti i partecipanti alla riunione, anche se audio collegati, in quanto tutti hanno la possibilità di partecipare al dibattito, di scambiarsi documentazione e di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che del Consiglio di Amministrazione:

* risultano qui presenti, oltre ad esso Presidente, i componenti del Consiglio in carica sigg.

Ottaviani Alessandra nata a Piedimonte Matese il 6 giugno 1986;

Civitillo Vittorio nato a Piedimonte Matese il 7 settembre 1971;

* risultano audio collegati, giusta le previsioni statutarie e con le modalità ivi previste, i Consiglieri in carica sigg. Cuzzolin Guido nato a San Bonifacio (VR)

il 17 aprile 1961;

Core Eleonora nata a Giulianova (TE) il 18 gennaio 1985;
Morgante Manuela nata ad Avezzano (AQ) il 14 luglio 1961;

Cedola Luca nato a Roma il 25 luglio 1969;

- che del Collegio Sindacale:

* risultano audio collegati, giusta le previsioni statutarie e con le modalità ivi previste, i componenti in carica sigg. Petruzzella Fabio nato a Palermo il 23 agosto 1962 (Presidente);

Fantoni Marco nato a Milano il 19 luglio 1971 (Sindaco Effettivo);

La Manna Paola nata a Pavia il 14 marzo 1963 (Sindaco Effettivo);

- che tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative dei convocati è stata regolarmente messa a loro disposizione, come gli stessi intervenuti confermano, dichiarandosi sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alla relativa discussione;

- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali utilizzati in occasione della partecipazione a questa riunione di Consiglio saranno oggetto di trattamento - intendendosi con tale termine, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi - mediante uso, anche, di procedure informatiche telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento, verbalizzazione e pubblicazione della presente riunione, oltrechè per la verifica della legittimazione e regolarità della partecipazione alla stessa; il Presidente informa che, relativamente al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, precisando che l'acquisizione dei dati personali è obbligatoria per gli scopi predetti ed, inoltre, che titolare del trattamento è la società "K.R. ENERGY S.p.A." nonché lo studio del sottoscritto Notaio;

pertanto,

VERIFICATA

la regolarità della odierna riunione ed

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente

DICHIARA

regolarmente costituita nonché atta a validamente deliberare, la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente, quindi, inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno (del quale -come detto- è

stata richiesta la verbalizzazione notarile) e ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega attribuitagli dalla Assemblea Straordinaria degli azionisti della società del 25 maggio 2017, di cui al verbale a rogito del dott. Angelo Busani, notaio in Milano, in data 15 giugno 2017, rep. n. 39.306, racc. n. 18.135, registrato a Milano l'11 giugno 2017 al n. 20.523 serie 1T, da ritenersi qui integralmente richiamato, con delibere verbalizzate a cura del medesimo Notaio Angelo Busani, in data 26 giugno 2017, a risultanze del verbale depositato in atti del medesimo Notaio Busani in data 27 giugno 2017 rep. n. 39.414, racc. n. 18.181, registrato a Milano l'11 giugno 2017 al n. 21720 serie 1 T, ha, tra l'altro, deliberato:

"1) di aumentare il capitale sociale della Società, in forma scindibile e a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 60.000.000 (sessantamiliardi), da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di KRE ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni possedute (l' "Aumento di Capitale in Opzione");

2) di fissare alla data del 30 giugno 2022 il termine di cui all'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, stabilendo che, anche qualora entro tale data il deliberato Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

3) di emettere, abbinandoli gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, Warrant da quotarsi in Borsa - previa approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile - secondo il rapporto di assegnazione che sarà indicato nel Regolamento Warrant, come di seguito definito, e incorporanti il diritto di sottoscrivere, mediante versamento del prezzo di esercizio, con le modalità e i termini che saranno indicati nel Regolamento Warrant, 1 (una) nuova azione ordinaria di KRE riveniente dall'Aumento Warrant ogni 1 (uno) Warrant detenuto;

4) di rinviare in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione l'approvazione del regolamento recante la di-

sciplina dei Warrant (il "Regolamento Warrant");

5) di approvare l'ammissione a quotazione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione e dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere per porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al riguardo, ivi incluse - a titolo esemplificativo - la sottoposizione alla Consob e ad ogni altra Autorità competente delle relative autorizzazioni (ivi inclusa quella alla pubblicazione del prospetto informativo e di eventuali supplementi o integrazioni) e la sottoscrizione di ogni documento utile o necessario, anche di natura contrattuale, inerente all'operazione, nonché ogni modifica necessaria o opportuna alla suddetta documentazione, anche a seguito delle richieste delle Autorità competenti e di Borsa Italiana S.p.A.;

6) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 30.000.000 (trentamilion), a servizio dell'esercizio dei Warrant, da eseguirsi in una o più tranches, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (l'"Aumento Warrant"), stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), detto Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

7) di rimettere a una futura deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione tutti i termini e condizioni degli aumenti di capitale sopra deliberati, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione del prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni ordinarie di nuova emissione oggetto dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento Warrant, e -conseguentemente- la determinazione del prezzo di esercizio dei Warrant, la determinazione del numero massimo di azioni da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione e del relativo rapporto di assegnazione in opzione, la determinazione del numero massimo di azioni da emettersi in forza dell'Aumento Warrant e, comunque, la determinazione dell'esatto ammontare dei predetti aumenti di capitale sociale, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione (il "Prezzo") sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul

Mercato Telematico Azionario nei 10 (dieci) giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione stesso (il "Prezzo Medio"), con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20 (venti) per cento rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell'Aumento in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell'Aumento di Capitale in Natura, pari a euro 0,477 (quattrocentosettantasette millesimi) ante raggruppamento;

8) di modificare, conseguentemente a quanto sopra deliberato, l'art. 5 (cinque) dello Statuto sociale inserendovi il seguente ultimo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato:

a) un aumento del capitale sociale in forma scindibile e a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 60.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di KRE ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni possedute (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), rinviando a successiva deliberazione consiliare tutti i termini e condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale, del prezzo di emissione, ed in particolare della porzione del prezzo da imputarsi a capitale e di quella da eventualmente imputarsi a sovrapprezzo, così stabilendo anche il numero delle azioni da emettere e il rapporto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il "Prezzo") sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione stesso (il "Prezzo Medio"), con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20 per cento rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell'Aumento di Capitale

in Natura, e cioè euro 0,477 (ante raggruppamento); il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla data del 30 giugno 2022, fermo restando che, qualora entro tale data il deliberato Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

b) un ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile al servizio dell'esercizio dei Warrant abbinati alle azioni ordinarie da emettersi a seguito dell'Aumento di Capitale in Opzione, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 30.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (l'"Aumento Warrant"), la cui sottoscrizione dovrà avvenire non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2022".

In esecuzione della delibera di cui al precedente punto 4 il Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018 e 7 giugno 2018 ha, tra l'altro, approvato la struttura legale del regolamento dei warrant abbinati alle azioni ordinarie da emettersi a seguito dell'Aumento di Capitale in Opzione, denominati Warrant Due KRE 2018 - 2019 (il "Regolamento Warrant Due KRE 2018 - 2019"), fissando al 30 dicembre 2019 il termine di scadenza per l'esercizio di detti Warrant e rinviando ad un successivo Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, tra l'altro, la determinazione del numero massimo di Warrant Due KRE 2018 - 2019 da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione e il prezzo di sottoscrizione di dette nuove azioni.

A questo punto il Presidente specifica che la rimessione ad una ulteriore deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli elementi indicati al precedente punto 7 aveva la finalità di consentire la determinazione, tra l'altro, del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie oggetto dell'Aumento di Capitale in Opzione e del prezzo di emissione dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 in data più prossima all'inizio del periodo di offerta, sulla base degli andamenti più recenti del mercato.

Il Presidente rileva che il Consiglio di Amministrazione intende dar corso all'offerta, per cui si rende necessario con la presente riunione determinare tutti i termini e condizioni degli aumenti di capitale deliberati con la precedente riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società è

in attesa che Consob rilasci entro la giornata del 21 giugno 2018 l'approvazione del prospetto informativo relativo:

- (i) all'offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle azioni di nuova emissione ri-venienti dall'Aumento di Capitale in Opzione;

- (ii) all'ammissione alla quotazione sul MTA dei Warrant Due KRE 2018 - 2019;

- (iii) all'ammissione alle negoziazioni sul MTA di n. 39.888.784 azioni ordinarie KRE derivanti dalla conversione di azioni speciali KRE;

- (iv) all'ammissione alla quotazione sul MTA di n. 99.289.717 Warrant Uno KRE 2017 - 2022 assegnati agli azionisti di KRE diversi dai titolari delle azioni speciali;

(il "Prospetto Informativo").

Il Prospetto Informativo recherà le informazioni concernenti, tra l'altro, l'esatto ammontare, i termini economici e le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento Warrant a servizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 che saranno oggetto di deliberazione da parte dell'odierno Consiglio.

Il Presidente, proseguendo, illustra quindi le ragioni che inducono a stabilire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione, a pagamento, in via scindibile, in Euro 41.786.839,29, da eseguirsi mediante emissione - entro e non oltre il 30 dicembre 2019 - di massime n.11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, al prezzo unitario di Euro 3,71 di cui Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo.

Il suddetto prezzo di emissione è stato determinato quale media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 (dieci) giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione stesso (dal 5 giugno 2018 al 18 giugno 2018 inclusi) applicando uno sconto del 19,85% per cento rispetto al Prezzo Medio di Euro 4,629, con arrotondamento al millesimo di euro superiore.

Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico

del sottoscrittore.

Con riferimento invece alla tempistica dell'offerta, il Presidente fa presente che il periodo di adesione all'offerta in opzione dei diritti rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione è fissato dal 25 giugno 2018 al 13 luglio 2018 estremi inclusi, con la precisazione che tali diritti saranno negoziabili in Borsa dal giorno 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018 estremi inclusi. Il Presidente illustra quindi che alle suddette azioni di nuova emissione saranno abbinati gratuitamente Warrant Due KRE 2018 - 2019 nella misura di 1 Warrant Due KRE 2018 - 2019 ogni 1 azione sottoscritta per complessivi n. 11.263.299 Warrant Due KRE 2018 - 2019. I Warrant Due KRE 2018 - 2019 conferiranno al loro titolare il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento Warrant (le **"Azioni di Compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 - 2019"**) nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 - 2019 ogni n. 1 Warrant Due KRE 2018 - 2019 detenuto. Il Presidente propone quindi di fissare che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio Aumento Warrant Due KRE 2018 - 2019 sottoscritta nel Periodo di Esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 (ossia qualunque giorno di borsa aperta a partire dal 2 gennaio 2019 e sino al 30 dicembre 2019, così come definito nel Regolamento Warrant Due KRE 2018 - 2019) sia pari ad Euro 2,66, di cui Euro 0,66 a titolo di sovrapprezzo. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore.

Il Presidente propone quindi di stabilire in Euro 29.960.375,34 l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile a servizio dell'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019, da eseguirsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data) da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019

Il Presidente conclude illustrando le modifiche proposte al Regolamento Warrant Due KRE 2018 - 2019 alla luce delle proposte di deliberazioni sottoposte all'odierina riunione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, attesta che ai sensi dell'art. 2438, comma 1, del Codice Civile, l'attuale capitale sociale interamente sottoscritto pari ad Euro 84.901.716,03 risulta interamente versato ed esistente e le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate e che la

Società non presenta perdite tali da richiedere preventivamente operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito tra i presenti:

- preso atto dell'attestazione che il capitale sociale sottoscritto è versato ed è esistente nei termini di legge;
- in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 25 maggio 2017 e a specificazione delle deliberazioni adottate nella citata precedente riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017;
- tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento recente delle quotazioni delle azioni KRE;
- dato atto che si intende modificare ulteriormente l'articolo 5 dello statuto sociale alla luce delle nuove deliberazioni in merito;
- udita una articolata sintesi esposta dal dott. Turcato, rappresentante di Banca Akros, consulente della società, in ordine ai processi che hanno determinato le proporzioni, i prezzi e le condizioni sopra esposte;
- udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 60.000.000 (sessantamila), di stabilire in massimi Euro 41.786.839,29 l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione - entro e non oltre il 30 dicembre 2019 - di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 - 2019 per ogni azione di nuova emissione;

2) di determinare in Euro 3,71 (tre virgola settantuno) il prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, di cui Euro 2,00 da imputarsi a capitale ed Euro 1,71 da imputarsi a sovrapprezzo;

3) di determinare conseguentemente in massimi n. 11.263.299 i Warrant Due KRE 2018 - 2019 da emettere ed abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova e-

missione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione;
4) con riferimento all'Aumento Warrant deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 30.000.000 di stabilire in massimi Euro 29.960.375,34 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data) da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019;

5) di determinare che i Warrant Due KRE 2018 - 2019 siano disciplinati dal Regolamento Warrant Due KRE 2018 - 2019 già approvato dal Consiglio di Amministrazione e che viene qui modificato sostanzialmente come di seguito indicato, anche in conseguenza delle deliberazioni sopra assunte; il Regolamento Warrant, così come sostanzialmente di seguito modificato ed integrato, è approvato ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A":

- il numero massimo di Warrant Due KRE 2018 - 2019 da abbinare alle azioni di nuova emissione è pari a 11.263.299;

- il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 - 2019 sottoscritta durante il Periodo di Esercizio sarà pari ad Euro 2,66 (di cui Euro 2,00 da imputarsi a capitale ed Euro 0,66 da imputarsi a sovrapprezzo);

6) di stabilire il giorno 30 dicembre 2019 quale termine indicato dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile per l'Aumento di Capitale in Opzione, stabilendo che qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

7) di confermare il giorno 30 dicembre 2019 quale termine indicato dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, per l'Aumento Warrant a servizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019, stabilendo che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale a servizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

8) di modificare conseguentemente l'articolo n. 5 dello statuto sociale inserendovi il seguente ultimo comma:

"In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017, in data 19 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 26 giugno

2017 per massimi Euro 60.000.000 (sessantamiloni) di stabilire in Euro 41.786.839,29 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni 1 azione di nuova emissione, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 3,71 il prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, di cui Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo;

- di determinare conseguentemente in massimi n. 11.263.299 i Warrant Due KRE 2018 – 2019 da emettere ed abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione;

- con riferimento all'Aumento Warrant deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 30.000.000 di stabilire in Euro 29.960.375,34 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data) da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento Warrant non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 2,66 il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritta durante il Periodo di Esercizio".

9) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alle sopra adottate deliberazioni e, così, in particolare e tra l'altro, per:

- (i) dare esecuzione, una volta deliberati con le forme di legge gli elementi di cui sopra, all'Aumento di Capitale in Opzione e all'Aumento Warrant ivi approvati;

- (ii) porre in essere, nel rispetto dei termini innanzi illustrati, tutte le attività necessarie od opportune per l'esecuzione dell'operazione in esame, ivi incluse – a titolo esemplificativo – la sottoposizione alla Consob e ad ogni altra autorità competente delle relative autorizzazioni (ivi inclusa, senza limitazione alcuna, quella alla pubblicazione di eventuali supplementi o integrazioni al prospetto), la sottoscrizione di ogni documento utile o necessario, anche di natura contrattuale, inerente all'operazione medesima, ivi compreso il conferimento di incarichi e mandati, nonché l'effettua-

zione di ogni necessaria od opportuna modifica al Regolamento dei Warrant Due KRE 2018 - 2019;

(iii) modificare di volta in volta l'articolo 5 dello Statuto sociale in conseguenza dell'esecuzione dei predetti aumenti di capitale, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;

(iv) ottenere l'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

Il Consiglio dà quindi atto, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, che, a seguito di quanto sopra deliberato, il nuovo testo di Statuto sociale viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B".

Essendosi così esaurita la trattazione e verbalizzazione del presente argomento - di cui al punto 1) dell'Ordine del giorno- alle ore diciassette e venti

Il Consiglio di Amministrazione passa all'esame in via privata dei rimanenti punti dello stesso, dalla cui verbalizzazione -come detto- io Notaio vengo espressamente esonerato, provvedendosi a parte.

Da ultimo, il costituito e gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere assunto preventiva ed esaustiva conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al costituito ed agli intervenuti presenti che, da me interpellati, lo approvano.

Scritto in parte da me ed in parte dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su ventisei fogli singoli per venticinque facciate e fin qui della presente ventiseiesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

All'originale firmati:

Luciano Orsini

Francesco Boggia Notaio

Allegato "A" all'elb n. 347 di Locatelli

Regolamento dei Warrant Due KRE 2018 - 2019

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"Aumento di Capitale in Opzione" ha il significato di cui all'art. 2, paragrafo 2.2 del presente Regolamento.

"Aumento Warrant" o **"Aumento Warrant Due KRE 2018 - 2019"** ha il significato di cui all'art. 2, paragrafo 2.2 del presente Regolamento.

"Azioni Ordinarie" significa le azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 - 2019" significa le massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Diritto di Sottoscrizione" ha il significato di cui all'art. 3, paragrafo 3.1 del presente Regolamento.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A. nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodo di Esercizio" significa qualunque giorno di Borsa aperta a partire dal 2 gennaio 2019 e sino al 30 dicembre 2019.

"Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 - 2019 sottoscritta nel corso del Periodo di Esercizio, pari ad Euro 2,66, di cui Euro 0,66 a titolo di sovrapprezzo.

"Regolamento" o **"Regolamento Warrant"** significa il presente Regolamento dei Warrant Due KRE 2018 - 2019.

"Richiesta di Esercizio" ha il significato di cui all'art. 3, paragrafo 3.3 del presente Regolamento.

"Termine di Scadenza" significa il 30 dicembre 2019.

"Warrant Due KRE 2018 - 2019" o **"Warrant"** ha il significato di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Warrant Due KRE 2018 - 2019 o Warrant



Handwritten signature.

2.1. In data 25 maggio 2017 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di KRE ha deliberato, tra l'altro:

- (i) di approvare la proposta di attribuzione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il 30 giugno 2017, per un importo complessivo massimo di Euro 60.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo;
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte del suddetto aumento di capitale, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nonché il rapporto di opzione, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il "**Prezzo**") sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 (dieci) giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento in Opzione stesso (il "**Prezzo Medio**"), con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20 (venti) per cento rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell'Aumento in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione, pari a Euro 0,477 ante raggruppamento, dell'aumento di capitale a pagamento in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 del Codice Civile deliberato dall'Assemblea straordinaria del 25 maggio 2017 ed eseguito in data 29 giugno 2017;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della suddetta delega ex art. 2443 del Codice Civile e da esercitarsi entro il 30 giugno 2017, la facoltà di emettere gratuitamente warrant da abbinare alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione (i "**Warrant**") aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società, di nuova emissione, di compendio all'Aumento Warrant (come di seguito definito). Ciascun Warrant posseduto darà la facoltà di sottoscrivere 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione della Società;
- (iv) di delegare allo stesso Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, la determinazione dell/i periodo/i di esercizio dei Warrant, la durata dei Warrant, il termine iniziale di esercizio dei Warrant ed il termine ultimo del loro esercizio che non potrà superare la data del 31 dicembre 2022 (o, se antecedente, l'ultimo giorno di Borsa aperta dell'anno 2022), la determinazione del numero massimo di Warrant da emettersi, nonché il numero massimo di azioni di compendio da emettersi in esecuzione dell'Aumento Warrant (come di seguito definito); il tutto approvandone il relativo regolamento;
- (v) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per un importo di massimi Euro 30.000.000 mediante emissione di azioni di compendio ai Warrant, aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire termini, modalità e condizioni del relativo aumento di capitale.

A seguito dell'esecuzione del raggruppamento in data 22 gennaio 2018, il Prezzo dell'Aumento in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 4,77.

2.2 In data 26 giugno 2017, in esercizio delle suddette deleghe, il Consiglio di Amministrazione di KRE ha deliberato, tra l'altro:

- A) di aumentare il capitale sociale della Società, in forma scindibile e a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 60.000.000, da eseguirsi in una o più *tranches*, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di KRE ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni possedute (l'**Aumento di Capitale in Opzione**"), stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, detto Aumento di Capitale in Opzione il

capitale si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- B) di emettere, abbinandoli gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, Warrant da quotarsi in Borsa – previa approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile – rinviando l'approvazione del presente Regolamento Warrant;
- C) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 30.000.000, a servizio dell'esercizio dei Warrant, da eseguirsi in una o più *tranches*, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (l' "**Aumento Warrant**"), stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, detto Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e rinviando ad una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione la definizione di tutti i termini e le condizioni degli aumenti di capitale sopra deliberati, nel rispetto dei suddetti limiti fissati dall'assemblea del 25 maggio 2017.

In data 19 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro:

- stabilito di emettere massimi n. 11.263.299 Warrant (denominati anche "**Warrant Due KRE 2018 – 2019**") da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, da quotarsi in Borsa - previa approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile – e ha fissato il rapporto di assegnazione tra i Warrant e le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, nonché il prezzo di esercizio.

2.3 I Warrant Due KRE 2018 – 2019 sono abbinati gratuitamente in ragione di n. 1 (un) Warrant Due KRE 2018 – 2019 per n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione riveniente dall'Aumento di Capitale in Opzione.

2.4 I Warrant Due KRE 2018 – 2019 sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Warrant Due KRE 2018 – 2019 sono titoli al portatore e circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

Art. 3 Modalità di esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019

3.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, i Warrant attribuiscono ai titolari ed ai loro aventi causa (i "**Titolari**") il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio Warrant riveniente dall'Aumento Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 (un) Warrant detenuto, al Prezzo di Esercizio, con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal presente Regolamento (il "**Diritto di Sottoscrizione**").

3.2 Salvo quanto previsto al successivo punto 3.7, i Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 potranno esercitare il proprio Diritto di Sottoscrizione nel corso del Periodo di Esercizio.

3.3 Il Diritto di Sottoscrizione sarà validamente esercitato solo mediante presentazione, durante il Periodo di Esercizio, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo punto 3.7, di apposita richiesta di sottoscrizione (la "**Richiesta di Esercizio**") da presentare all'Intermediario presso cui i Warrant Due KRE 2018 – 2019 sono depositati.

I Warrant Due KRE 2018 – 2019 non esercitati entro il Termine di Scadenza perderanno automaticamente e definitivamente di validità senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell'Emittente.



3.4. Le Azioni di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo all'ultimo giorno di ciascun mese del Periodo di Esercizio.

3.5 Le Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritte in esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 avranno godimento regolare.

3.6 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della Richiesta di Esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

3.7 L'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 è automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) a quello in cui l'organo amministrativo di KRE convoca le assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie KRE sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, comunque, sino al giorno precedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee stesse.

3.8 Le Richieste di Esercizio non potranno essere presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio e se presentate saranno del tutto inefficaci.

3.9 Nel caso in cui, anche per effetto di quanto previsto nel successivo art. 4, all'atto dell'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019, il Titolare dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

3.10 All'atto della Richiesta di Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il Titolare dei Warrant Due KRE 2018 – 2019:

(i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 non sono state registrate ai sensi del US Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**");

(ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S" del Securities Act.

Nessuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritta in esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 sarà attribuita ai Titolari di Warrant Due KRE 2018 – 2019 che non soddisfino le condizioni sopra descritte e le relative Richieste di Esercizio saranno del tutto inefficaci.

Art. 4 Diritti dei Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 in caso di operazioni sul capitale sociale di KRE

4.1 Qualora prima del Termine di Scadenza KRE dia esecuzione:

(i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette od indirette – o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria KRE registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria KRE registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(ii) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili dai Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 ed il Prezzo di Esercizio;

(iii) ad aumenti gratuiti del capitale sociale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale sociale senza annullamento di azioni non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero delle Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili per ciascun Warrant Due KRE 2018 – 2019 come indicato ai precedenti artt. 2 e 3;

(iv) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili per ciascun Warrant Due KRE 2018 – 2019 sarà proporzionalmente aumentato, mentre il Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sarà proporzionalmente ridotto;

(v) ad operazioni di fusione o scissione in cui KRE non sia la società incorporante/beneficiaria sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;

(vi) ad aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche abbinati a obbligazioni convertibili e/o warrant, modificazioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero delle Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili per ciascun Warrant Due KRE 2018 – 2019 come indicato ai precedenti artt. 2 e 3.

4.2 L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte della Società di altre operazioni sul capitale, diverse da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potranno essere rettificati dalla Società il numero delle Azioni di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscrivibili e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio secondo metodologie di generale accettazione.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione di azioni in esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 potrà essere inferiore al loro valore nominale, ove esistente a detta data.

Art. 5 Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Art. 6 Termini di decadenza

Fermo restando quanto sopra previsto, il Diritto di Sottoscrizione dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la Richiesta di Esercizio entro il Termine di Scadenza. Pertanto a partire dalla data successiva al Termine di Scadenza i Warrant Due KRE 2018 – 2019 per i quali non sia stata presentata una Richiesta di Esercizio diverranno definitivamente privi di effetto.



[Handwritten signature]

Art. 7 Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.

Art. 8 Quotazione

È previsto che sia presentata domanda per la quotazione dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 sul mercato telematico azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Art. 9 Legislazione e foro competente


I Warrant Due KRE 2018 – 2019 sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Art. 10 Varie

10.1 Tutte le comunicazioni di KRE ai Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato pubblicato sul sito internet di KRE (www.kreenergy.it).

10.2 Il possesso dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

10.3 Senza necessità del preventivo assenso dei Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019 KRE potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune anche al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Titolari dei Warrant Due KRE 2018 – 2019.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luca C. ...'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'MINISTERO DELL'ECONOMIA' at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text 'IN FIDELTÀ AL MONTE MATESS' at the top and 'BOGIA FRANCESCO FU ORESSE' at the bottom.

Allegato "B" dell'atto n. 347 di raccolta

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"K.R.Energy S.p.A."

o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A." o "KRE S.p.A."

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 OGGETTO

La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e comunque all'interno del medesimo gruppo delle seguenti attività:

- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire joint-ventures con partners italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel proprio interesse e nell'interesse di terzi.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART. 3 SEDE

La società ha sede in San Potito Sannitico (CE).

La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

- TITOLO II -

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta a euro 84.901.716,03 ed è diviso in n. 3.312.735 azioni ordinarie e in n. 39.888.784 azioni speciali (nel seguito, le "Azioni Speciali"), senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

¹ Per effetto del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni speciali di K.R.Energy nel rapporto di n. 1 nuova azione avente godimento regolare ogni n. 10 azioni possedute e, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 9 azioni ordinarie, il capitale sociale della Società a partire dal 22 gennaio 2018 sino al 5 aprile 2018 è pari a Euro 84.897.098,03 (interamente sottoscritto e versato), suddiviso in n. 43.199.210 azioni prive di valore nominale di cui n. 3.310.426 azioni ordinarie, tutte aventi le medesime caratteristiche e n. 39.888.784 azioni speciali tutte aventi le medesime caratteristiche.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, eseguito mediante emissione di n. 398.887.840 Azioni Speciali, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell'Aumento di Capitale in Opzione deliberato dall'assemblea straordinaria in data 25 maggio 2017. Le Azioni Speciali non saranno, inoltre, assegnatarie dei warrant attribuiti ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in Opzione oggetto della delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile deliberata dall'assemblea straordinaria del 25 maggio 2017, né dei warrant attribuiti a coloro i quali rivestono la qualità di soci di KRE alla data di esecuzione del conferimento. Le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie alla prima delle seguenti date (la "Data di Conversione"): (i) a partire dal primo giorno del periodo di offerta dell'Aumento di Capitale in Opzione oggetto della delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile deliberata dall'assemblea straordinaria del 25 maggio 2017; (ii) l'undicesimo giorno di Borsa aperta successivo alla data di rilascio da parte della Consob dell'approvazione del prospetto informativo, qualora a tale data il periodo di offerta dell'Aumento di Capitale in Opzione non fosse iniziato, o (iii) il 30 giugno 2018. Prima della conversione, alle Azioni Speciali sarà attribuito un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A. quotate. Alla Data di Conversione le azioni ordinarie, ove quotate, previa approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile, saranno fungibili con quelle in circolazione, assumendone il medesimo codice ISIN. Resta fermo che alla data del 30 giugno 2018, in assenza di approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo di quotazione, le Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, ma esse non saranno quotate e fungibili con quelle in circolazione e avranno un diverso codice ISIN rispetto a quelle quotate.

L'assemblea straordinaria, in data 26 ottobre 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio del "Warrant GEM", in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi euro 36.600.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2018, mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni ordinarie della società, prive di valore

nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi da quelli che saranno titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i "Warrant ai Soci Esistenti"), per massimi Euro 50.000.000 e l'emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell'esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.²

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell'esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti della Società e, nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, da offrire sul MTA, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo complessivo pari a massimi Euro 60.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, e contestuale emissione gratuita di warrant associati alle azioni di nuova emissione (i "Warrant"). Ai sensi della predetta delega il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il "Prezzo") sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 (dieci) giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento in Opzione stesso (il "Prezzo Medio"), con la possibilità per il consiglio di amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20% (venti per cento) rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell'Aumento in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell'Aumento di Capitale in Natura, e cioè Euro 0,477 (ante raggruppamento).

² Per effetto del raggruppamento azionario dalla data del 22 gennaio 2018, 10 (dieci) Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, al servizio dell'esercizio dei Warrant abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie emesse a seguito dell'aumento di capitale in opzione di cui sopra, per un importo complessivo di massimi Euro 30.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, con delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato:

a) un aumento del capitale sociale in forma scindibile e a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi euro 60.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di KRE ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile in proporzione al numero di azioni possedute (l'"Aumento di Capitale in Opzione"), rinviando a successiva deliberazione consiliare tutti i termini e condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale, del prezzo di emissione, ed in particolare della porzione del prezzo da imputarsi a capitale e di quella da eventualmente imputarsi a sovrapprezzo, così stabilendo anche il numero delle azioni da emettere e il rapporto di sottoscrizione, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti ordinari ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (il "Prezzo") sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie KRE sul Mercato Telematico Azionario nei 10 giorni di Borsa aperta precedenti la data di determinazione del Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione stesso (il "Prezzo Medio"), con la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di KRE di applicare uno sconto fino al massimo del 20 per cento rispetto al Prezzo Medio, fermo restando che il Prezzo dell'Aumento di Capitale in Opzione non potrà in ogni caso essere superiore al prezzo per azione dell'Aumento di Capitale in Natura, e cioè euro 0,477; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla data del 30 giugno 2022, fermo restando che, qualora entro tale data il deliberato Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

b) un ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile al servizio dell'esercizio dei Warrant abbinati alle azioni ordinarie da emettersi a seguito dell'Aumento di Capitale in Opzione, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 30.000.000, da eseguirsi in una o più tranches, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (l'"Aumento Warrant"), la cui sottoscrizione dovrà avvenire non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2022."

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017, in data 19 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

"- con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 60.000.000 (sessantamiloni) di stabilire in Euro 41.786.839,29


l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 nuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni 1 azione di nuova emissione, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento di Capitale in Opzione non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 3,71 il prezzo di emissione di ciascuna nuova azione, di cui Euro 1,71 a titolo di sovrapprezzo;

- di determinare conseguentemente in massimi n. 11.263.299 i Warrant Due KRE 2018 – 2019 da emettere ed abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione in forza dell'Aumento di Capitale in Opzione;

- con riferimento all'Aumento Warrant deliberato in data 26 giugno 2017 per massimi Euro 30.000.000 di stabilire in Euro 29.960.375,34 l'ammontare definitivo di detto aumento di capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, da eseguirsi mediante emissione in una o più tranches di massime n. 11.263.299 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione (e pertanto munite delle cedole in corso a tale data) da riservare esclusivamente all'esercizio dei Warrant Due KRE 2018 – 2019, restando inteso che, ai sensi dall'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, qualora entro il 30 dicembre 2019 l'Aumento Warrant non fosse integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

- di determinare in Euro 2,66 il prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio Warrant Due KRE 2018 – 2019 sottoscritta durante il Periodo di Esercizio”.



ART. 6 OBBLIGAZIONI

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alla competenza stabilita dalle disposizioni di legge applicabili.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni che consistono in certificati di partecipazione, stabilendo il modo di trasferimento, i diritti spettanti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ART. 8 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART. 9 FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA'

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in vigore. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da società collegate, controllate o controllanti.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

- TITOLO III -

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, ogni qualvolta l'organo amministrativo, o per esso, il presidente del consiglio di amministrazione, o il vice presidente o uno degli amministratori delegati, se nominati, lo ritengano necessario od opportuno, o quando sia richiesto dal collegio sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, o, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, chiedere l'integrazione, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla legge, dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione,



ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA – DELEGA E RAPPRESENTANZA


Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione all'intervento in assemblea.

La società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.



ART. 13 COSTITUZIONE E VERBALIZZAZIONE

La regolare costituzione dell'assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel verbale dell'assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento comprovante le delibere sociali e le dichiarazioni dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile e 2437- quinquies del codice civile.

ART. 14 VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

ART. 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea; la stessa con le stesse modalità può nominare, se ritenuto necessario, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il presidente dell'organo amministrativo o lo stesso organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario o al notaio, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 16 QUORUM

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 11.

ART. 17 ASSEMBLEE SPECIALI

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 18 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalla legge.

In caso d'impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la percentuale è riferita al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.



- TITOLO IV -

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 19 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - DURATA - SOSTITUZIONE

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito l'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ART. 20 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea determina l'importo del compenso spettante a tutti gli amministratori.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.



A handwritten signature, possibly of the same person as the one in the stamp above, written in dark ink.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) E MODALITA' DI SOSTITUZIONE

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.


Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d'indipendenza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:



- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

- la nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, provvede all'integrazione del consiglio di amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il consiglio di amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. L'assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

ART. 22 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, un amministratore delegato, se nominato, lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal collegio sindacale o da un componente del collegio sindacale stesso.


Il consiglio viene convocato, dai soggetti sopra indicati, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), al domicilio o all'indirizzo espressamente comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare, lo stesso coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.



Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, dal vice – presidente, se nominato, o da uno degli amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina – anche di volta in volta – il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente altresì a deliberare in merito a:

- a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;

- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

Spettano esclusivamente al consiglio di amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (*budget*) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.

La società approva le operazioni con parti correlate di cui alla delibera Consob 12 marzo 2010 n. 17221 ("Reg. Parti Correlate"), in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.

Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 24 CARICHE SOCIALI – COMITATI – INFORMATIVA PERIODICA

Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti, nella prima adunanza, il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'assemblea.


Il consiglio di amministrazione può nominare un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il consiglio di amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un comitato esecutivo composto da taluni degli amministratori sia ad uno o più degli amministratori, quali amministratori delegati.

La carica di presidente dell'organo amministrativo e quella di amministratore delegato possono sommarsi nella medesima persona.

Pur in presenza di altri amministratori delegati, al presidente dell'organo amministrativo possono essere conferite anche deleghe operative.

Al comitato esecutivo possono essere delegate attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione.



Del comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede e il vice presidente, ove nominato e gli amministratori delegati, ove nominati.


Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normalmente prescritti. I direttori generali assistono alle sedute del consiglio di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il consiglio di amministrazione da un lato, sia il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire: (i) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il comitato esecutivo, se nominato, e il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, e negli altri casi previsti dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al presidente del collegio sindacale.



ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati, spetta:

- al presidente dell'organo amministrativo;
- al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

A handwritten signature, likely of the president or a director, written in dark ink.

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).



Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà.

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del



collegio sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.


Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota minima di riparto tra generi eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare l'assemblea per la nomina di un sindaco del genere meno rappresentato.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

I sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali



A long, flowing handwritten signature in dark ink, extending vertically along the right margin of the page.

o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione.

ART. 27 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente cui attribuire le funzioni e le responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere preceduto da un parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del consiglio di amministrazione.

ART. 28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

- TITOLO V -

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, il bilancio può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

- TITOLO VI -

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


ART. 30 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta al consiglio di amministrazione, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Nel caso di scioglimento della società ove intervenga l'assemblea, la stessa con le maggioranze determinate dalla legge per l'assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.




- TITOLO VII -

FORO COMPETENTE

ART. 31 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.






- TITOLO VIII -

NORME FINALI

ART. 32 LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana, in particolare, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

MUI - Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.